



## UFFICIO DI PIANO

Via Garibaldi n. 1 08048 Tortolì ( Og )  
 Telefono 0782 600 715 Fax 0782 600711

[www.plusogliastro.it](http://www.plusogliastro.it)  
[plusogliastro@pec.it](mailto:plusogliastro@pec.it)

li  
 Protocollo n.

POR SARDEGNA FESR 2007/2013 – OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.2 LINEA DI ATTIVITA' F  
 Avviso pubblico “ **NELLA VITA E NELLA CASA** ”

### **CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA ATTREZZATURE E TECNOLOGIE**

#### **Art. 1 Oggetto della fornitura**

Il presente capitolato disciplina il contratto per la fornitura di attrezzature e tecnologie destinate all'aiuto per le attività quotidiane delle persone con disabilità, suddivisa in lotti distinti e separati, in base alle specifiche caratteristiche tecniche dettagliate nell'elenco prodotti, allegato al presente capitolato speciale (Allegato A), nel quale sono specificati anche i relativi quantitativi contrattuali.

#### **Art. 2 Durata del contratto**

Il presente contratto avrà durata sino al completamento delle forniture ed al loro collaudo che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2011.

#### **Art. 3 Modalità e spese di consegna**

La ditta aggiudicataria riceverà gli ordini di fornitura esclusivamente dall'Ufficio di Piano del Plus Ogliastro.

Le spese di imballo, trasporto e montaggio, comprensive di tutti gli accessori necessari anche se non espressamente previsti nel capitolato, si intendono ricomprese nei corrispettivi offerti in sede di gara, tenendo presente che la fornitura deve essere consegnata presso i luoghi indicati dall'amministrazione e più precisamente presso il luogo di residenza dei beneficiari dei progetti personalizzati, riferiti alla Tipologia B dell'Avviso pubblico “ Nella vita e nella casa ” di cui al finanziamento del Por Sardegna FESR 2007 – 2013 – Asse 2 – Obiettivo operativo 2.2.2 Linea di attività F , ubicati presso i seguenti Comuni del Distretto Ogliastro: Arzana, Bari Sardo, Baunei, Girasole, Jerzu, Lanusei, Loceri, Tertenia, Tortolì, Villagrande Strisaili, secondo le indicazioni scritte che verranno comunicate dall'Ufficio di Piano del Plus Ogliastro.

Salvo indicazioni diverse le operazioni di scarico dei beni dovranno avvenire esclusivamente presso le abitazioni dei destinatari degli interventi, di cui non si conosce la precisa situazione viaria. La ditta, quindi, dovrà organizzarsi con mezzi di trasporto adeguati.

Le consegne verranno effettuate in osservanza dell'orario indicato nei relativi ordini.

La merce in arrivo accompagnata da documento che non riporti tutti gli estremi richiesti nell'ordine sarà respinta al mittente.

La ditta fornitrice deve garantire che, anche durante le fasi di trasporto, vengano rigorosamente osservate idonee modalità di conservazione dei prodotti. Gli imballi che a giudizio del personale

dell'amministrazione appaltante presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno rifiutati e la ditta fornitrice dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

La consegna deve avvenire entro 10 ( dieci ) giorni lavorativi dal ricevimento di ciascun ordine, ovvero entro i termini migliorativi indicati in offerta, in un'unica soluzione e senza limiti minimi di fatturato. La periodicità e la frequenza dei rifornimenti sono stabilite dall'amministrazione appaltante.

Non si accettano condizioni di fornitura che prevedano un minimo fatturabile. Pertanto, la ditta appaltatrice è tenuta a consegnare il materiale ordinato, qualunque sia l'importo degli ordinativi, a pena di decadenza dall'aggiudicazione e fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subiti.

#### **Art. 4 Direttore dell'esecuzione del contratto**

L'amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

#### **Art. 5 Avvio dell'esecuzione del contratto**

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore.

Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore e una copia conforme può essere rilasciata all'esecutore, ove questi lo richieda.

Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

#### **Art. 6 Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

#### **Art. 7 Varianti introdotte dalla stazione appaltante**

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause imprevedute e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
- d) nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e condizioni stabilite dall'art. 311 del D.P.R. 207/2010.

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

#### **Art. 8 Variazioni entro il 20%**

La quantità dei beni da fornire, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per l'ente valore indicativo.

Il fornitore nei casi elencati alla a), b), c) del precedente articolo 7 è, pertanto, tenuto a consegnare i beni o ad effettuare le forniture sia per le maggiori come per le minori quantità rispetto a quelle indicate nell'avviso di gara, nei limiti di 1/5 di quest'ultima o del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento della fornitura, del corrispettivo per la maggiore quantità di beni richiesti. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l'intera fornitura.

Nel caso in cui la variazione superi tale limite la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

#### **Art. 9 La sospensione dell'esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione**

Il direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata per:

a) avverse condizioni climatiche;

b) cause di forza maggiore;

c) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione. Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

#### **Art. 10 Verifica di conformità**

L'esecuzione dell'appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

#### **Art. 11 Termini per avviare la verifica di conformità e soggetti competenti ad effettuarla**

La verifica di conformità è avviata entro venti giorni dall'ultimazione della prestazione.

La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell'esecuzione del contratto nei seguenti casi:

a) quando per la natura dei prodotti da fornire sia possibile soltanto l'effettuazione di una verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale;

b) quando si tratti di appalti di forniture con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto. L'amministrazione si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso dell'esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l'opportunità.

La verifica di conformità è effettuata dal direttore dell'esecuzione del contratto, oppure da apposita commissione. Le forniture potranno essere verificate anche da soggetti terzi quali, ad esempio, funzionari o tecnici incaricati dalla Regione Sardegna, dalla Comunità Europea o da altro organismo autorizzato dall'Ufficio di Piano del Plus Ogliastra.

#### **Art. 12 Termini per concludere la verifica di conformità. Possibilità di estensione del termine di conclusione**

La verifica di conformità verrà conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. In caso di prolungamento delle operazioni rispetto al termine sopra contemplato, verrà trasmessa formale comunicazione all'esecutore. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga necessari.

**Art. 13 La verifica di conformità definitiva. Il processo verbale**

Il direttore dell'esecuzione da tempestivo avviso all'esecutore del giorno della verifica di conformità, affinché quest'ultimo possa intervenire. Della verifica di conformità è redatto processo verbale.

I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

**Art. 14 Oneri relativi alle operazioni di verifica di conformità**

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spesa, deve mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.

Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

**Art. 15 Valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformità**

Il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere. Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

**Art. 16 Emissione del certificato di verifica di conformità ed irregolarità**

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

La ditta appaltatrice è tenuta alla garanzia per vizi, prevista dall'art. 1490 e ss. del c.c. L'accettazione delle forniture da parte dell'amministrazione appaltante non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti della fornitura, seppure non rilevati all'atto della consegna, ma accertati in seguito.

In caso di mancata o ritardata consegna, totale o parziale, della merce, oppure quando la merce risulti, a seguito di verifica, non rispondente ai requisiti richiesti, l'amministrazione si riserva la facoltà:

- di respingere la merce contestata la quale deve essere tempestivamente sostituita a spese e a rischio della ditta aggiudicataria;
- di acquistare presso altri fornitori la merce non consegnata tempestivamente o contestata, con addebito alla ditta aggiudicataria della differenza del maggior costo sostenuto per l'approvvigionamento della merce mediante rivalsa sulle fatture o sulla garanzia definitiva. In quest'ultimo caso la stessa dovrà essere immediatamente integrata;
- di applicare una penale secondo quanto stabilito dal presente capitolato.

**Art. 17 Contestazioni che l'esecutore può inserire nel certificato di verifica di conformità**

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 dal ricevimento dello stesso.

All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

**Art. 18 L'attestazione di regolare esecuzione**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 45 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi:

- 1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- 2) l'indicazione dell'esecutore;
- 3) il nominativo del direttore dell'esecuzione;
- 4) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;

- 5) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;  
6) la certificazione di regolare esecuzione.

#### **Art. 19 Penalità**

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente capitolato, l'amministrazione committente invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.

Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall'appaltatore, che dovranno comunque pervenire al comune entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti dall'amministrazione, si procederà all'applicazione delle seguenti penalità:

Descrizione	Penalità
Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data indicata nell'invito formulato dalla stazione appaltante a conformarsi alle prescrizioni violate	1 x 1000 dell'ammontare netto contrattuale della categoria aggiudicata

L'amministrazione procede al recupero della penalità, previa comunicazione con raccomandata a/r, mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dalla ditta o con trattenuta sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

#### **Art. 20 Risoluzione**

L'amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale.

Per infrazioni di particolare gravità che comportino l'interruzione della fornitura, l'amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite.

La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito, con lettera raccomandata a/r. indirizzata alla ditta aggiudicataria, con l'indicazione di un termine per le relative giustificazioni.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto nel caso di fallimento della ditta appaltatrice.

In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate l'amministrazione provvederà a incamerare l'intero importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

#### **Art. 21 Garanzia ed assistenza post-vendita**

I beni forniti dovranno essere garantiti per almeno 10 (dieci) anni dalla data di consegna-montaggio e in tale garanzia dovrà rientrare anche la manodopera occorrente per gli eventuali interventi di riparazione e assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi.

Durante il periodo di garanzia e assistenza post-vendita la ditta aggiudicataria dovrà assicurare la disponibilità di pezzi di ricambio occorrenti in caso di guasti e o rotture dovute a difetti costruttivi.

I tempi di intervento per sostituzioni e/o riparazioni non dovranno essere superiori a 3 (tre) giorni dalla richiesta.

Per i primi due anni è data garanzia in totale esenzione di spesa che è ad esclusivo carico del fornitore. Per i successivi otto anni la spesa è a carico del beneficiario dell'intervento. La data di decorrenza della garanzia è quella dell'acquisizione al Protocollo generale del Comune di Tortolì della fattura relativa alla fornitura di che trattasi.

#### **Art. 22 Pagamento delle fatture**

La ditta appaltatrice è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine,

la fattura dovrà riportare il numero dell'ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce.

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: Ufficio di Piano Plus Ogliastra c/o Comune di Tortoli, Via Garibaldi n. 1, 08048 Tortoli ( Og ) in base a quanto riportato sui relativi ordinativi ricevuti.

I pagamenti saranno effettuati, tramite il servizio di tesoreria, solo dopo il controllo di regolarità delle fatture e della verifica di conformità delle prestazioni contrattuali oggetto degli ordinativi a norma del precedente art. 17 e/o della attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto degli ordinativi a norma del precedente art. 18) entro i termini espressamente concordati con la ditta aggiudicataria e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di contabilità e del regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Tortoli.

Si precisa al riguardo che per la decorrenza del termine di pagamento fa fede l'apposizione da parte dell'amministrazione ricevente del timbro a calendario sulle fatture od altra documentazione di addebito.

L'appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

#### ***Art. 23 Revisione dei prezzi delle forniture***

La revisione prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha efficacia retroattiva e viene concordata tra le parti, su istanza adeguatamente motivata della parte interessata, a seguito di apposita istruttoria.

Per il calcolo degli aggiornamenti del prezzo, qualora non siano disponibili i costi standardizzati, editi dall'Osservatorio di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 163/2006, potranno essere utilizzati gli strumenti orientativi ritenuti più idonei tra i quali rientrano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati editi dalla Camera di commercio della Provincia di Nuoro .

#### ***Art. 24 Proroga contrattuale***

Il contratto potrà essere prorogato alle stesse condizioni contrattuali per un periodo complessivamente non superiore a mesi 6 ( sei ).

La proroga contrattuale può essere richiesta dall'amministrazione appaltante alle condizioni originarie. La controparte è tenuta a comunicare la propria disponibilità a prorogare il contratto entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione.

#### ***Art. 25 Garanzia definitiva***

La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 113, comma 1, del d.lgs. 163/2006.

La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dell'art. 113 del d.lgs. 163/2006.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

#### ***Art. 26 Svincolo della garanzia definitiva***

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo del 75% dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 25% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

#### ***Art. 27 Spese contrattuali***

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

**Art. 28 Effetti obbligatori del contratto**

Il contratto stipulato in base al presente capitolato e immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria, mentre lo sarà per l'amministrazione solo dopo l'esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalla normativa.

**Art. 29 Divieto di cessione del contratto e subappalto**

E vietata a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

**Art. 30 Obblighi e responsabilità dell'impresa aggiudicataria**

L'impresa aggiudicataria e l'esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette alle forniture/lavori d'installazione di cui al presente capitolato. L'impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

E fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista.

La ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione della fornitura, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'amministrazione.

**Art. 31 Luogo di esecuzione e Foro competente**

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.

Qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione dell'appalto sarà devoluta alla magistratura ordinaria, rifiutando espressamente il giudizio arbitrale. Il Foro esclusivamente competente è il Tribunale di Lanusei.

**Art. 33 Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Tortolì, Ente capofila del Plus Ogliastro.

**Art. 34 Privacy**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;
- b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
- c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l'esclusione dalla gara;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
  - il personale interno dell'amministrazione;
  - i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
  - ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990;

e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, cui si rinvia;  
f) soggetto attivo della raccolta e l'Amministrazione aggiudicante è il responsabile dell'Area Sociale, Scolastica, Culturale del Comune di Tortolì, Ente Capofila del Plus Ogliastro.

Il fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Il fornitore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione all'amministrazione del Comune di Tortolì – Ufficio di Piano del Plus Ogliastro.

Tortolì .....

Letto e sottoscritto

Il Legale Rappresentante

.....